

ABUSO DI PROFESSIONE

Per esercitare non basta l'abilitazione di Stato

Svolgere la professione dopo il superamento dell'esame di Stato ma prima dell'iscrizione all'Albo integra il reato di esercizio abusivo della professione. È vietato porre in essere atti tipici della professione.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato Fnovi

Lo spunto per qualche riflessione in argomento è offerto da un recente pronunciamento della Cassazione Penale, Sezione VI (sentenza n. 27440 del 13 luglio 2011), la quale ha decretato che la professione forense non può essere esercitata da chi ha superato l'esame di abilitazione ma non è iscritto all'Albo.

L'ipotesi configura, ad avviso dei giudici di legittimità, il reato di esercizio abusivo della professione di cui all'art. 348 del codice penale. Tale articolo rappresenta, secondo una ormai consolidata giurisprudenza¹, e come più volte esposto anche da queste pagine, una norma penale in bianco in cui è stabilita l'entità della sanzione, mentre il precetto viene definito da un'altra norma, che può essere anche di grado secondario. Incorre, quindi, in esercizio abusivo chiunque svolga un'attività

professionale che una disposizione di legge riservi espressamente e in via esclusiva a soggetti iscritti in apposito Albo.

In altre parole, il reato è integrato dal comportamento di chi, pur avendo conseguito l'abilitazione statale, non è iscritto all'Albo professionale, considerato che tale iscrizione è imposta da norma cogente quale condizione inderogabile per l'esercizio della professione.

La ragione di tanta attenzione è legata alla circostanza che il sistema italiano definisce professioni "protette", e tra queste rientra a pieno titolo quella del medico veterinario, quelle professioni intellettuali per l'esercizio delle quali la Legge richiede la speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione in uno specifico Albo.

Il loro esercizio è sottoposto nel nostro ordinamento a precise condizioni - in deroga al principio di libertà delle attività lavorative, anche intellettuali, sancito dall'art. 4 della Costituzione - in considerazione della loro rilevanza sociale e della specificità delle competenze che lo Stato vuole garantire ai cittadini che, avendone bisogno, sono obbligati a ricorrere a chi esercita tali professioni, dette anche "di pubblica necessità".

Le professioni protette comportano l'espletamento di attività di natura prevalentemente intellettuale riguardanti determinati e specifici settori operativi di interesse collettivo o di rilevanza sociale. Il loro esercizio richiede il possesso di particolari e idonei requisiti di formazione culturale, scientifica e tecnica ed è caratterizzato da autonomia decisionale nella determinazione delle modalità di perseguimento dei risultati, nonché dall'assunzione di re-

Il "Palazzaccio" di Roma, sede della Corte di Cassazione



Elanco Companion Animal Health presenta la sua nuova gamma otologica

FARMACO OTOLOGICO



Surolan

- Antibatterico, su Gram+ e Gram-
- Antimicotico
- Sinergismo tra Miconazolo e Polimixina B
- Antinfiammatorio
- Attività acaricida



DETERGENTE AURICOLARE



fidavet SUROSOLVE™

- Potente formulazione
- Non irritante, con pH6,8
- Neutralizza il cattivo odore lasciando una piacevole fragranza



LEX VETERINARIA •

sponsabilità dirette e personali in relazione alle prestazioni svolte.

Ed è proprio la Costituzione (art. 33) a decretare l'obbligatorietà dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; ed è il Codice Civile (art. 2229) a recitare che «*la Legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi ed elenchi. L'accertamento dei requisiti per la iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle Associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato*».

Può pertanto concludersi che l'iscrizione all'Albo costituisce requisito ineludibile per l'esercizio della professione di medico veterinario, una volta conseguita la laurea e l'abilitazione e salvo il possesso degli altri requisiti amministrativi.

La mancata iscrizione vieta l'esercizio della professione che diviene *ipso facto* abusivo. L'iscrizione all'Albo assume la natura giuridica di atto di accertamento costitutivo *erga omnes*, con cui si acquisisce e si perfeziona la qualifica professionale di medico veterinario. In tal modo si confermano le competenze tecniche, garantite dallo Stato con il rilascio del diploma di laurea e di quello di abilitazione. ●

¹ A questo proposito vedi sentenza della Cassazione Penale Sez. IV del 29 maggio 1996 ("Studium Juris", 1996, 1303) che ha affermato che «*l'art. 348 cp, che configura il reato di esercizio abusivo della professione, è una norma in bianco; essa contiene un rinvio ad altre norme che, disciplinando una determinata attività professionale, configurano le cosiddette professioni protette, per le quali è richiesta la specifica abilitazione dello Stato e l'iscrizione in uno specifico albo*». O anche la sentenza della Cassazione Pen. Sez. VI del 23 aprile 1996 (Cass. Pen. 1996, 2925) che ha affermato che «*dovendosi riconoscere all'art.348 cp la natura di norma penale in bianco, perché possa configurarsi l'illecito dalla stessa descritto è necessario che la condotta dell'agente si ponga in contrasto con altra disposizione legislativa che espressamente riserva in via esclusiva determinate attività professionali a soggetti iscritti in albi speciali*». Vedi anche sentenza della Cassazione Pen. Sez. VI del 3 aprile 1995 (Cass. Pen. 1996, 3302) che sostiene che «*l'art. 348 cp (abusivo esercizio di una professione) è norma penale in bianco, che presuppone l'esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivono una speciale abilitazione dello Stato ed impongono l'iscrizione in uno specifico albo, in tal modo configurando le cosiddette professioni protette*».